

## STATUTO SOCIALE

approvato dall'assemblea dei soci il 28 febbraio 2014

ART. 1 - Il 15 aprile 1891 è costituita in Lodi la Società Canottieri Adda riconosciuta in ente morale con personalità giuridica con decreto luogotenenziale 12.8.1915 n° 1779 con sede in Lodi via Nazario Sauro 16 denominata, a seguito della ratifica assembleare del 25 Febbraio 2011, "**CANOTTIERI ADDA 1891 LODI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**".

Ha per scopo l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, comprese le attività di didattica, per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello svolgimento della pratica sportiva, per l'educazione fisica dei giovani mediante l'esercizio del remo in tutte le sue manifestazioni e quelle altre attività sportive e ricreative che le attrezzature e l'ambiente consentono. A tale scopo aderisce al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

L'Associazione potrà aderire o affiliarsi, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, a Federazioni ed Organismi sportivi Internazionali, Nazionali, Regionali e Provinciali. L'associazione non ha limiti di durata ed esplica la sua azione all'infuori di ogni finalità politica e religiosa e non ha scopo di lucro.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto agli associati, proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad essa connesse.

I colori sociali sono il bianco ed il nero. La bandiera dell'Associazione è formata da un rettangolo di tessuto bianco attraversato in diagonale da una fascia nera, partente dalla parte alta dell'asta.

In conformità alla bandiera, la maglia sociale è una canottiera bianca con tracolla nera dalla spalla destra al fianco sinistro.

ART.2 - Tutti i Soci possono partecipare alle attività sociali ed essere eletti alle cariche sociali. Si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci onorari
- b) Soci attivi
- c) Soci sostenitori
- d) Soci seniores
- e) Soci corrispondenti
- f) Soci campioni

Le norme sull'ordinamento interno devono essere ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione delle cariche sociali.

La qualifica di Socio è permanente e non è trasferibile.

L'Associazione, agli effetti civili e penali, risponde per i casi effettivamente imputabili alla stessa a norma delle vigenti leggi. La responsabilità personale del Socio in forza di questo statuto esclude la responsabilità dell'Associazione.

ART. 3 - **SOCI ONORARI**: sono quelle persone od Enti che, su proposta del Consiglio direttivo, vengono proclamati come tali dall'Assemblea per alte benemerienze conseguite nei confronti dell'Associazione. Sono esenti da qualsiasi quota o contributo. I loro nomi verranno segnalati in apposito albo d'onore da tenere esposto nei locali sociali.

ART. 4 - **SOCI ATTIVI**: sono coloro che, maggiorenni secondo la legge, hanno pagato la tassa di ammissione e le quote sociali nella misura e nelle modalità stabilite dall'assemblea. Per diventare Socio attivo occorre presentare domanda di ammissione all'Associazione controfirmata da due Soci presentatori (esclusi i familiari) iscritti da

## STATUTO SOCIALE

approvato dall'assemblea dei soci il 28 febbraio 2014

almeno due anni. La domanda scritta resterà esposta per quindici giorni nella sede Sociale, affinché i Soci possano prenderne visione e fare eventuali osservazioni; La decisione sarà comunicata al richiedente.

La delibera consiliare di accoglimento o di reiezione della domanda è insindacabile e inappellabile.

i criteri di ammissione dei soci sono determinati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, anche in relazione alla capacità ricettiva della sede fluviale.

I figli del Socio Attivo, che frequentino da almeno due anni l'Associazione, hanno diritto, al compimento del 18° anno di età, dietro presentazione di domanda, di diventare Soci attivi. La qualifica di Socio non è trasferibile.

**ART.5 - SOCI SOSTENITORI:** sono quei Soci attivi che intendono aiutare finanziariamente la Associazione, versando annualmente una quota pari almeno a due volte quella stabilita per il Socio attivo

**ART. 6 - SOCI SENIORES:** sono i Soci attivi che hanno compiuto i sessantacinque anni di età e sono stati soci dell'Associazione ininterrottamente per quaranta anni. Essi beneficeranno di una riduzione della quota sociale nella misura che verrà stabilita annualmente dall'assemblea

**ART.7 - SOCI CORRISPONDENTI:** sono quei Soci attivi che, avendo trasferito la loro residenza fuori dalla provincia di Lodi o dalle province limitrofe frequentano l'Associazione solo in casi eccezionali, a lunghi intervalli e senza continuità; l'accertamento di tali condizioni è lasciato al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. Essi beneficeranno di una riduzione della quota sociale nella misura che verrà stabilita annualmente dall'assemblea

**ART. 8 - SOCI CAMPIONI:** sono coloro che, maggiorenni, su proposta del Consiglio Direttivo e proclamati dall'Assemblea abbiano conquistato con i colori dell'Associazione il titolo di campione nazionale assoluto o abbiano conseguito risultati eccezionali in gare internazionali. I Soci campioni sono in tutto equiparati ai Soci attivi vita natural durante. Pur essendo esonerati dal pagamento della quota sociale, dovranno corrispondere gli eventuali contributi straordinari aggiuntivi deliberati di volta in volta dall'assemblea.

I campioni minorenni acquisiranno la qualifica e i diritti del socio campione al compimento del diciottesimo anno di età.

**ART. 9 - I figli minorenni** del Socio sono ammessi a frequentare la sede fluviale alle condizioni ed alle norme stabilite annualmente dall'assemblea.

La quota dei soci attivi genitori sarà maggiorata in relazione alla composizione del nucleo familiare.

**ART. 10 - FREQUENTATORI TEMPORANEI:** l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può istituire delle categorie di Frequentatori Temporanei, stabilendo norme di ammissione analoghe a quelle dell'art. 4 nonché i limiti dei loro doveri e diritti.

**ART. 11 - I Soci hanno diritto:**

- a) di accedere alle sedi con facoltà di servirsi degli impianti e del materiale sociale a loro disposizione, obbligandosi però alla rifusione dei danni eventualmente causati;
- b) di prendere parte con diritto di voto alle assemblee ed essere eletti alle cariche dell'Associazione.

## STATUTO SOCIALE

approvato dall'assemblea dei soci il 28 febbraio 2014

ART. 12 - I Soci hanno il **dovere**:

- a) di osservare lo statuto, il regolamento sociale e le disposizioni emanate dal Consiglio ed i provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri.
- b) di pagare la quota sociale entro i termini e le modalità fissati dall'Assemblea. La quota non è restituibile, né può essere oggetto di trasmissione.
- c) di tenere nella sede sociale un contegno corretto ed informato ai principi della civile convivenza.

ART. 13 - La qualifica di Socio si perde:

- a) per **dimissioni**, da comunicare per iscritto entro la fine dell'anno sociale e l'accoglimento di detta domanda da parte del Consiglio Direttivo avrà efficacia a far tempo dall'inizio dell'anno successivo;
- b) per **cancellazione**, per mancato pagamento della quota e dei contributi sociali relativi all'anno di riferimento da notificare a mezzo di raccomandata A/R;
- c) per **espulsione**, a causa di azioni gravemente riprovevoli.

ART. 14 - **ORGANI SOCIALI**: gli organi sociali dell'Associazione sono costituiti da:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Consiglio di Presidenza
- e) Il Collegio dei Revisori dei conti
- f) Il Collegio dei Probiviri

ART. 15 - **L'ASSEMBLEA DEI SOCI** può essere Ordinaria e Straordinaria:

L'Assemblea Ordinaria è convocata previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente entro il mese di marzo di ciascun anno.

L'Assemblea deve essere convocata previa delibera del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. In questo ultimo caso, l'Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto gli argomenti che intendono trattare.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà mediante avviso contenente l'ordine del giorno dei lavori che verrà esposto alla sede sociale almeno 15 giorni prima di quello della data scelta per la riunione e potrà prevedere l'eventuale seconda convocazione.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo potrà avvenire in uno o più dei seguenti modi:

- a) mediante la spedizione dell'avviso al domicilio dei soci,
- b) a mezzo di posta elettronica,
- c) mediante inserzione su un giornale quotidiano locale.

ART. 16 - L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

Sono compiti dell'**ASSEMBLEA ORDINARIA**:

- la discussione e l'approvazione della relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del rendiconto economico finanziario e del bilancio di previsione;
- l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri Organi previsti dallo Statuto;
- la nomina dei Soci Onorari;

## STATUTO SOCIALE

approvato dall'assemblea dei soci il 28 febbraio 2014

- stabilire l'ammontare delle quote sociali e relativi termini di pagamento;
- determinare la tassa di ammissione;
- determinare l'applicazione di contributi straordinari in casi speciali;
- stabilire la capacità ricettiva della sede fluviale
- deliberare su tutti gli argomenti che siano stati posti all'ordine del giorno e che non siano di competenza dell'Assemblea straordinaria ai sensi del successivo art.18.

Il rendiconto economico finanziario ed il bilancio preventivo devono essere depositati in libera visione ai Soci presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Sulla delibera di approvazione del rendiconto economico finanziario e del bilancio di previsione non votano i componenti del Consiglio Direttivo. Sulla delibera di approvazione del rendiconto economico finanziario non votano i Revisori dei conti. Sulla delibera che riguarda la loro responsabilità non votano gli organi sociali coinvolti.

ART. 17- Le Assemblee che non prevedono l'elezione di organi sociali sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità di Socio.

In caso di votazione a scrutinio segreto, l'Assemblea elegge non meno di tre Soci, in funzione di scrutatori. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei Consiglieri della redazione del verbale. L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea, in seconda convocazione, è idonea a deliberare qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto intervenuti. L'Assemblea Ordinaria delibera con voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci presenti aventi diritto di voto.

ART. 18 - **L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA** delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita se sono, per le modifiche dello Statuto, presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita purché siano presenti almeno un decimo del totale dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria, per le modifiche dello Statuto, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, mentre per lo scioglimento dell'Associazione si rinvia al disposto dell'Art. 32.

ART. 19 - Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad **un voto**, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Un socio può farsi rappresentare da altro socio mediante **delega** scritta compilata su modulo fornito dalla società. Ogni socio può ricevere una sola delega.

Le elezioni delle cariche sociali devono sempre avvenire a scrutinio segreto a meno che avvengano per acclamazione. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea. I verbali delle Assemblee possono essere consultati dai Soci, nel periodo intercorrente fra il quindicesimo ed il trentesimo giorno successivo alle riunioni.

ART. 20 - **IL CONSIGLIO DIRETTIVO** è eletto dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da n. 13 Consiglieri. I Consiglieri restano in carica quattro anni, sono rieleggibili e svolgono il loro incarico senza alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute. I Soci che intendono presentarsi candidati a Consigliere, a Revisore dei Conti, a Proboviro, devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno sei giorni prima dell'Assemblea. I nominativi saranno elencati in un'unica lista in ordine alfabetico per ciascun incarico

## STATUTO SOCIALE

approvato dall'assemblea dei soci il 28 febbraio 2014

sulla scheda di voto predisposta dall'Associazione. I Soci dovranno indicare sulla scheda per il Consiglio Direttivo i candidati che intendono votare, in numero non superiore a dieci.

Risultano eletti Consiglieri i tredici candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale l'anzianità d'iscrizione alla Associazione; a parità di anzianità d'iscrizione prevale il candidato maggiore di età. Entro otto giorni dalla sua elezione il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da far pervenire a ciascun Consigliere con almeno tre giorni di anticipo sulla data delle riunioni. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri entro dieci giorni dalla data della richiesta.

La convocazione del Consiglio dovrà contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di Socio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) redigere il regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- b) prendere tutte le deliberazioni per l'amministrazione, la gestione e la conduzione dell'Associazione nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti in vigore;
- c) redigere il rendiconto economico finanziario ed il bilancio di previsione dell'Associazione;
- d) proporre all'Assemblea l'importo delle quote associative per le diverse categorie dei Soci e relative modalità di pagamento;
- e) decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti Soci;
- f) decidere in grado d'appello sui ricorsi proposti contro i provvedimenti disciplinari comminati dal Collegio dei Probiviri;
- g) deliberare, su proposta del Collegio dei Probiviri e per gravi motivi, l'espulsione dei Soci;
- h) acquisire o vendere beni mobili ed attrezzature in genere;
- i) stipulare contratti relativi all'assunzione ed al rapporto di lavoro del personale;
- l) provvedere all'apertura e accensione di debiti sotto qualsiasi forma con banche e società finanziarie entro i limiti indicati dal bilancio preventivo annualmente approvato dall'Assemblea;
- m) attribuire incarichi e nominare procuratori per singoli atti o per alcune specifiche attività anche a soggetti terzi ed esterni alla compagine sociale;
- n) deve convocare l'assemblea per l'acquisto e la vendita d'immobili e per costituire impegni o ipoteche e prestare fidejussioni a favore di terzi;
- o) è fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina sportiva associata, se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

## STATUTO SOCIALE

approvato dall'assemblea dei soci il 28 febbraio 2014

L'Assenza non giustificata di un Consigliere per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dalla carica, da notificare all'interessato a cura del Presidente previa conforme delibera da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 21 - **IL PRESIDENTE** rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede le Assemblee, qualora non intenda chiedere alla stessa la nomina di un'altra persona che la diriga; convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e di Presidenza, sorveglia l'amministrazione morale e finanziaria, vigila sull'esatta osservanza delle disposizioni statutarie, promuove e favorisce tutto quanto può dare vita e decoro all'Associazione, ha facoltà di deliberare su cose urgenti che non ammettano ritardi, salvo riferirne per ratifica al Consiglio Direttivo nella prima seduta

ART. 22 - **IL VICE-PRESIDENTE** coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 23 - **IL SEGRETARIO** collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, tiene aggiornato l'elenco dei Soci, cura la corrispondenza, conserva l'archivio.

ART. 24 - **IL TESORIERE** attende alla contabilità di cassa, al versamento in tesoreria delle somme riscosse, al pagamento e alla liquidazione dei conti su mandato del Presidente e dà conto del suo operato ogni qual volta è richiesto dal Consiglio. Comunica al Presidente le esazioni mancate o ritardate.

ART. 25 - **IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA** è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Le delibere assunte dal Consiglio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima seduta.

ART. 26 - **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI** è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea Ordinaria; restano in carica per quattro anni, sono rieleggibili e svolgono il loro incarico senza alcun compenso. I Revisori dei conti eleggono tra di loro il Presidente, in occasione della loro prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile della Associazione ed accerta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri contabili. Presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. I Revisori dei Conti partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART. 27 - **COLLEGIO DEI PROBIVIRI** è eletto dall'assemblea ordinaria ed è composto da cinque membri effettivi e due supplenti; resta in carica per quattro anni. I componenti del Collegio dei Probiviri, in occasione della prima riunione, eleggono il Presidente ed il Segretario tra i Probiviri eletti. Il Presidente convoca il Collegio e ne presiede le sedute. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il membro più anziano. Il Segretario redige i verbali delle riunioni e provvede alla materiale stesura dei provvedimenti adottati. Il Collegio è competente a giudicare sulle eventuali infrazioni del regolamento da parte dei Soci e dei frequentatori e ad assumere i relativi provvedimenti, come previsto dal successivo art. 28.

ART. 28 - È passibile di **sanzione disciplinare** il Socio e tutti coloro che sono stati ammessi a frequentare anche occasionalmente la sede fluviale che si siano resi responsabili di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione mediante comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri del Socio. Le sanzioni disciplinari sono:

## STATUTO SOCIALE

approvato dall'assemblea dei soci il 28 febbraio 2014

- 1) il **richiamo scritto**;
- 2) la **sospensione temporanea** fino ad un massimo di un anno;
- 3) la **espulsione**.

ART.29 - I componenti degli Organi Sociali prestano gratuitamente la loro opera. Essi sono personalmente responsabili dei danni derivati all'Associazione per dolo o colpa grave.

ART. 30 - L'anno Sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 31 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da tutte le attività immobiliari e mobiliari di proprietà sociale.

ART. 32 - Lo scioglimento dell'Associazione non potrà essere deliberato se non in Legale Assemblea Straordinaria all'uopo convocata, col voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento per qualunque causa, secondo quanto disposto dall'art. 21 del codice civile, in questo caso la stessa Assemblea provvederà alla nomina di un comitato avente l'incarico, senza alcun compenso, di liquidare il patrimonio sociale ed assolvere agli impegni finanziari precedenti. Al termine dell'operazione di liquidazione il patrimonio residuo sarà interamente devoluto a beneficio di altra Associazione decisa dall'Assemblea che persegua finalità analoghe all'attività della Canottieri Adda 1891 Lodi – Associazione Sportiva Dilettantistica ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.